

mediazione prestata ed anche dall'intento di ingraziarsi il *boss* e di evitare futuri inconvenienti.

La estraneità del Piromalli alla attività estorsiva, riconducibile, secondo il Mammoliti e anche secondo precisi riscontri di p.g., al capomafia di Palmi, Gaetano Parrello, costituiva una ulteriore indicazione a favore della tesi accusatoria, posto che non si vedeva per quale ragione, diversa da quella prospettata, Nardini avesse recato la somma di denaro da lui riferita al Piromalli medesimo.

Inoltre, nel racconto del Nardini il pagamento veniva descritto come un'occasione piuttosto cordiale, nel corso della quale lo stesso Piromalli si spinse addirittura a chiedere al suo interlocutore se fosse in grado di interessarsi presso la Corte di Cassazione in relazione ad un procedimento che ivi pendeva a suo carico.

Emergeva anche che Nardini aveva chiaramente inteso assicurarsi la protezione del Piromalli per il futuro *«gli avevo dei denari per... per assistermi, per aiutarmi e per continuare a... a aiutare... aiutare... evitare insomma tutto quello che era avvenuto fin ora»*.

In conclusione, le peculiari affermazioni del Mammoliti apparivano alla Corte adeguatamente confermate.

«In conclusione, il pregnante significato delle rassegnate, attendibili indicazioni del Giuffrè, del Lipari, del Buscetta, del Brusca e del Mammoliti costituisce, ad avviso della Corte, elemento di valutazione sufficiente a confermare le relazioni del senatore Andreotti con gli esponenti di spicco della c.d. ala moderata di Cosa Nostra ed a riscontrare le dichiarazioni del Marino Mannoia concernenti l'incontro della primavera del 1980 al quale egli aveva personalmente assistito.

Del resto, sarebbe davvero impossibile attribuire la diffusa e tramandata consapevolezza dei mafiosi circa le relazioni dell'imputato con Cosa Nostra ed i più specifici apporti appena esaminati ad una mera coincidenza di fatti, di vanterie e di millanterie del tutto privi del benché minimo fondamento, ai quali si sono aggiunte alcune innegabili reticenze dell'imputato - quali, per esempio, quella, risalente ad epoca ben anteriore alla inchiesta a suo carico, concernente il suo colloquio con il gen. Dalla Chiesa del 5 aprile 1982 -, che non trovano adeguata spiegazione al di fuori della coscienza di pregresse, non ineccepibili ed incoffesabili condotte.

Del pari, limitandosi al sintomatico rapporto del senatore Andreotti con i cugini Salvo, si può aggiungere che, al di fuori del quadro delineato, rimarrebbe, in qualche misura, inspiegabile come il medesimo sia costantemente rimasto del tutto estraneo ai pacifici, più o meno intensi, rapporti intrattenuti con gli stessi Salvo da Salvo Lima, da Claudio Vitalone e da Franco Evangelisti, tutte persone legate all'imputato da intime relazioni».

L'incontro fra il senatore Andreotti e Stefano Bontate presso la tenuta «La Scia» nella primavera-estate del 1979

La Corte, ritenuto che la vicenda riferita da Mammoliti, l'incontro del senatore Andreotti con Badalamenti in relazione al processo Rimi ed il colloquio dello stesso Andreotti con Bontate ed altri mafiosi nella primavera del 1980 si potevano considerare sufficientemente provati, passava a valutare le dichiarazioni dello stesso Marino Mannoia riguardanti quanto appreso dal Bontate a proposito dell'incontro avvenuto in precedenza nella tenuta dei Costanzo, denominata «La Scia», ubicata nei pressi di Catania, sostenendo in primo luogo come la prova di tale episodio non fosse però fondamentale ad incidere sul quadro già acquisito.

E', però, indiscutibile che il colloquio avvenuto dopo l'omicidio Mattarella tra l'on. Andreotti e Bontate logicamente suggeriva un progresso, personale contatto fra i due - avente ad oggetto la vicenda Mattarella -, contatto che giustificerebbe le doglianze del primo e le spiegazioni successivamente richieste al boss.

«La considerazione offre l'occasione per introdurre il tema rimarcando come la richiamata sussistenza di un progresso contatto costituisca, comunque, una forte conferma logica della indiretta affermazione del Marino Mannoia, la quale, per quanto precisato e valutato, è impensabile sia stata mendace, così come, nel quadro ormai acquisito, appare del tutto inverosimile che sia stata falsa la presupposta confidenza del Bontate».

Il dato essenziale, rivelato da Marino Mannoia nelle sue originarie dichiarazioni del 3 aprile 1993, era che l'incontro era avvenuto in una riserva di caccia frequentata da Bontate e da altri «uomini d'onore», sita «in una località della Sicilia» che il collaboratore, in quella occasione, affermava di non ricordare.

Lo stesso Tribunale non aveva negato la astratta possibilità di un breve viaggio del senatore Andreotti a Catania di cui non fosse rimasta traccia documentale.

La Corte esprimeva un giudizio tranciante sulle dialettiche dell'accusa e della difesa in merito alla mancanza di opportuni riscontri sulla questione dei viaggi non documentati:

«Sulla questione dei viaggi dell'imputato si deve premettere che i risultati delle faticosissime indagini sul punto non possono essere utilizzati come riscontri delle dichiarazioni del Marino Mannoia, in quanto non è stata acquisita alcuna specifica conferma di un viaggio a Catania dell'imputato nel periodo interessato, specifica conferma che non può ricavarsi, ancorché in via semplicemente indiretta, da eventuali pratiche omissive (delle comunicazioni degli spostamenti) che l'imputato medesimo ed i fedeli uomini di scorta abbiano, eventualmente, adottato in altre occasioni.

La imponente documentazione acquisita e le diatribe in ordine alla lacunosità della stessa - attribuita dalla accusa alla deliberata, strumentale omissione delle dovute comunicazioni degli spostamenti e, per contro, dalla difesa alla incompletezza del lavoro investigativo ed al lungo arco di tempo trascorso - appaiono alla Corte inutili esercizi dialettici, posto

che non può conferirsi il carattere della decisività né alla tendenziale inclinazione verso pratiche omissive, né all'eventuale assoluto rispetto delle norme e delle procedure.

Ed invero, in questa sede non si discute né di una diffusa pratica poco ortodossa, né di un assoluto rispetto delle regole, ma semplicemente di un singolo viaggio in Sicilia dell'imputato, che non poteva non essere intuitivamente circondato da notevole discrezione e, dunque, non poteva evidentemente risultare da atti e comunicazioni ufficiali - il che non equivale a dire che lo stesso fosse assolutamente segreto ed eventualmente ignoto perfino agli strettissimi e fedelissimi collaboratori dell'imputato, che godevano della piena fiducia del medesimo».

E ancora: «Del pari, non sarebbe stata, a quell'epoca, compromettente la eventualità, peraltro ragionevolmente remota, che qualcuno avesse percepito la presenza dell'imputato a bordo di una autovettura insieme a cugini Salvo, che, secondo quanto rilevato dall'imputato medesimo, erano allora stimati e noti imprenditori siciliani, notoriamente vicini alla Democrazia Cristiana. ..In ordine alle indicazioni del teste amb. Riccardo Sessa - il quale, peraltro, non collaborava con l'imputato nel periodo interessato - si può brevemente richiamare quanto già evidenziato: la eventuale impossibilità di muoversi senza avvisare e senza lasciare tracce presupponeva, da parte dell'imputato e dei suoi stretti collaboratori, l'assoluto rispetto di norme e procedure. Per contro, è del tutto ragionevole pensare che nel singolo caso in esame (un breve viaggio di poche ore in Sicilia destinato a rimanere riservato) norme e procedure ortodosse non potevano che essere momentaneamente accantonate, anche con la opportuna copertura di qualche fidato collaboratore».

Fatte queste premesse la Corte si interrogava sulla eventuale incompatibilità con altre risultanze della collocazione temporale dell'incontro presso «La Scia», che era stata circoscritta non già in forza delle dichiarazioni del Mannoia, che erano rimaste piuttosto approssimative (nella primavera-estate del 1979, comunque dopo il 9 marzo 1979, data dell'assassinio del segretario provinciale della D.C. Michele Reina), ma degli elementi forniti dal collaboratore Angelo Siino.

Queste propalazioni avevano preso lo spunto proprio dalla conoscenza delle dichiarazioni del Marino Mannoia, che, come riferito dallo stesso Siino, richiamarono alla mente del medesimo il ricordo dell'episodio poi rassegnato con notevole ricchezza di dettagli malgrado il lungo arco di tempo trascorso.

Siino aveva dato scarso peso all'avvenimento, tanto da lasciarlo per tanti anni sepolto nella sua memoria ma appariva assai poco credibile che egli avesse maliziosamente pianificato un proprio falso contributo alla importante inchiesta a carico dell'imputato: se ciò fosse stato il collaborante avrebbe intanto omesso di riconnettere le sue dichiarazioni al risveglio di memoria provocato dal racconto del Mannoia e avrebbe potuto offrire un resoconto assai meno dubitativo di quello realmente reso.

A conforto dell'attendibilità personale del Siino e dell'assenza in lui di intenti persecutori nei confronti dell'imputato ovvero di una strumentale volontà di compiacere gli inquirenti, la Corte citava le dichiarazioni con cui il predetto aveva riferito della sollecitazione rivoltagli da Baldassare Di Maggio perché confermasse l'incontro fra l'on. Andreotti e Riina pur non essendone a conoscenza, nonché le misurate affermazioni con cui aveva trattato della telefonata fra Michele Sindona e l'interlocutore a nome «Giulio».

Siino inoltre aveva già parlato delle medesime circostanze prima ancora di iniziare la collaborazione con la giustizia, nel corso di informali conversazioni avute con il col. dei CC. Giancarlo Meli, conversazioni che l'ufficiale, ad insaputa dello stesso Siino, aveva registrato e che erano state successivamente trasmesse all'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta.

Siino descriveva bene il nervosismo e la premura del Bontate prima dell'incontro sia nel liquidare in tutta fretta l'automobilista che aveva investito sia nell'insolita cura nell'abbigliamento: tali circostanze confermavano la peculiarità, per il capomafia, di quella giornata, che non era certo incentrata su una normale battuta di caccia, e costituivano, pertanto, indicazioni atte a fornire un riscontro, sia pure indiretto, all'assunto accusatorio.

La Corte non dava valenza dirimente ai dubbi dei primi giudici sulla causale dell'incontro, dubbi basati sulla ipotesi che l'eventuale successiva opera di mediazione politica dell'imputato si dovesse risolvere in un poco praticabile intervento personale e diretto sul Presidente Mattarella; era del tutto verosimile che le doglianze dei membri siciliani della corrente del medesimo e, soprattutto, degli amici mafiosi vertenti sull'operato del Presidente Mattarella, che rivestiva la maggiore carica regionale, si rivolgesero al più importante referente politico degli stessi.

La complessiva valutazione degli elementi di prova rassegnati induceva, dunque, a concludere che fosse stata acquisita valida dimostrazione anche dell'episodio costituito dall'incontro presso «La Scia».

Con riguardo alla collocazione temporale dell'episodio, la Corte concordava solo in parte con la prospettazione dei PM appellanti, che, sulla scorta della sopravvenuta individuazione nel 26 agosto del 1979 della data della apertura della caccia in Sicilia in quella stagione, ritenevano che tutta la ricostruzione del Siino fosse inesatta perché fondata sull'errore, rivelato presupposto che la attività venatoria in quell'anno fosse stata autorizzata a partire dal mese di giugno o dal mese di luglio.

Se è vero che Siino, dopo aver precisato che l'episodio risaliva ad epoca precedente l'arrivo in Sicilia del Sindona (agosto 1979), aveva fatto riferimento alla apertura della caccia nel mese di giugno o nel mese di luglio, era anche vero che le sue affermazioni erano molto oscillanti, avendo il medesimo lasciato chiaramente intendere che quella era una mera ipotesi e che, comunque, la chiusura della caccia non li distoglieva in modo assoluto dall'esercizio della attività venatoria.

Inoltre, degno di nota era il fatto che «La Scia», così come precisato dal Siino, non fosse una vera e propria riserva di caccia, ma un fondo

chiuso nel quale veniva allevata un enorme quantità di lepri, cosicché doveva ritenersi che lo stesso fondo non fosse soggetto a particolari attenzioni da parte dei guardiacaccia.

Altra indicazione che induceva ad escludere che l'incontro fosse avvenuto negli ultimi giorni di agosto o nel settembre del 1979 o addirittura più tardi si traeva dalle dichiarazioni del collaboratore Francesco Di Carlo, il quale collocava nel medesimo mese di settembre il colloquio con Totò Greco, detto «il senatore», nel corso del quale apprese che la sorte del Presidente Mattarella era ormai segnata e che il medesimo sarebbe stato ucciso.

La Corte considerava che la situazione di attesa («staremo a vedere») scaturita dall'incontro suggeriva l'esistenza di un apprezzabile scarto temporale fra l'episodio e la successiva decisione di assassinare il Presidente della Regione, rimanendo, così, impraticabile l'ipotesi che lo stesso incontro fosse avvenuto nell'arco di tempo, assai vicino, compreso tra la fine di agosto ed il mese di settembre del 1979.

La esattezza della individuazione del periodo in cui avvenne l'incontro operata ed approfondita dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979) rimaneva possibile ma non certa, con la conseguenza che la ragionata esclusione della eventualità che in quell'arco temporale fosse stato effettuato dall'imputato un breve e riservato viaggio a Catania non esauriva la gamma delle possibilità, non sussistendo elementi certi per escludere che lo stesso viaggio si fosse, in realtà, verificato in altro, non lontano ma successivo, momento.

Non mancavano poi, alla stregua delle annotazioni contenute nella agenda dell'imputato e delle indicazioni desumibili dal suo libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976-1979*» alcuni giorni in cui gli impegni o la assenza di impegni avrebbero consentito una rapida discesa in Sicilia; in particolare, per la Corte, appariva degna di attenzione la data 26 luglio 1979.

La Corte rilevava come l'indagine sugli impegni del senatore Andreotti e sulla compatibilità degli stessi con un rapido viaggio a Catania, con riguardo ad alcuni specifici giorni, fosse fondata esclusivamente sulle annotazioni contenute nella agenda dell'imputato e sui contenuti dei diari del medesimo, pubblicati nel citato libro «*Gli anni della solidarietà - Diari 1976/1979*»: «è, allora, sufficiente immaginare la plausibile possibilità che qualche appuntamento annotato in agenda sia stato spostato o annullato in coincidenza con l'inconfessabile viaggio in Sicilia senza apportare (deliberatamente o per mera trascuratezza, non importa) la relativa correzione per compromettere in modo radicale la conduzione del dato».

Peraltro, appariva dubitabile la assoluta precisione degli orari dei vari avvenimenti indicati nelle agende dell'on. Andreotti, ben potendo le annotazioni essere soltanto approssimative: in merito giovava ricordare che lo stesso Tribunale aveva avuto modo di rilevare almeno una, sia pure contenuta, discrasia fra gli orari di uno stesso avvenimento indicati su due diverse agende dell'imputato.

Non era logicamente obiettabile che i contenuti della agenda trovassero rispondenza in quelli dei «Diari», posto che alcune annotazioni di questi ultimi erano assolutamente laconiche e rendevano plausibile l'ipotesi di essere state semplicemente e liberamente desunte a posteriori dalle potenzialmente inattendibili indicazioni dell'agenda.

I primi giudici avevano escluso che l'incontro presso «La Scia» potesse essersi svolto il lunedì 25 giugno 1979 evidenziando che dai documenti prodotti dalla difesa si desumeva che in quel giorno, alle ore 18,00, aveva avuto luogo una seduta del Consiglio dei Ministri sotto la presidenza dell'on. Andreotti che era terminata alle ore 20,40 e che le annotazioni contenute nella agenda fossero incompatibili con un sia pure breve viaggio a Catania a causa della ristrettezza dell'arco temporale a disposizione in coincidenza con le ore centrali della giornata.

La Corte rilevava che era sufficiente ipotizzare che, rispetto alle annotazioni contenute nella agenda, il colloquio con l'on. Piccoli fosse stato annullato, rinviato o anticipato per allargare l'arco temporale e, dunque, pregiudicare tutta la ricostruzione operata dai primi giudici.

In tale quadro appariva, in qualche modo, significativa anche la laconicità della menzione, contenuta nei «Diari», dei colloqui con gli on.li Piccoli, Pietro Longo e Biasini, che non esplicitava alcun accenno, neppure fugace, all'oggetto dei medesimi mentre generalmente l'imputato era solito aggiungere quantomeno una brevissima notazione.

Alla luce delle difficoltà che il Siino aveva incontrato nella collocazione nel tempo dell'episodio riferito, non appariva per nulla persuasiva la analisi operata dal Tribunale sulla giornata di domenica 8 luglio 1979, caratterizzata dalla sola annotazione, sulla agenda dell'imputato, del nome «Solari» alle ore 10,00, annotazione astrattamente compatibile con un rapido viaggio in Sicilia, come riconosciuto dai primi giudici.

Gli argomenti con cui era stata esclusa la possibilità di individuare, in concreto, l'8 luglio come il giorno del viaggio a «La Scia» si incentravano su considerazioni fondate su semplici, generiche abitudini agonistiche del Siino e sul fatto che, essendo l'8 luglio una domenica, sarebbe stato più facile rammentarsi di tale particolare, non menzionato, invece, dal collaboratore.

Tale considerazione appariva di incerta valenza potendosi legittimamente dubitarsi che la ricorrenza festiva fosse significativa per un soggetto che, come il collaboratore, non risultava credente e praticante o impegnato in una occupazione lavorativa particolarmente disciplinata.

Quanto, poi, alla abitudine di perlustrare il percorso di una gara automobilistica nella domenica anteriore allo svolgimento della stessa, essa non era inderogabile cosicché un difforme comportamento difficilmente poteva essere ricordato dal Siino.

Non appariva alla Corte elemento decisivo di valenza negativa, il fatto che non fosse stato individuato dalla accusa, in relazione al periodo esaminato particolarmente dal Tribunale (20 giugno/8 luglio 1979), «un volo aereo «possibile» al quale ricollegare il necessario viaggio dell'imputato in Sicilia», poichè il tempo trascorso, le esigenze di riservatezza, la

astratta possibilità dello scalo nell'aeroporto militare di Sigonella con la conseguente eliminazione di ogni documentazione, rendevano il dato assolutamente non decisivo.

In merito al dibattuto problema delle scorte la Corte sottolineava il tentativo dell'imputato di condizionare la testimonianza di alcuni fedeli capiscorta facendo loro avere un elenco dei viaggi in Sicilia dell'imputato, così come rivelato dal teste m.llo Zenobi.

Sullo specifico evento dell'incontro alla «Scia» la Corte concludeva che:

«la argomentazione del Tribunale difetta nel metodo, giacché, omettendo di tener conto che sull'episodio erano stati acquisiti convergenti elementi di prova forniti da fonti diverse, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare... i primi giudici, nel vagliare la possibile confutazione incentrata sulla collocazione temporale del fatto, hanno, in qualche modo, ricercato una prova autonoma dello stesso, senza accontentarsi, come avrebbero dovuto, di constatare che le acquisizioni in merito non erano, in definitiva, idonee a smentire l'evento, la cui esistenza restava, pertanto, adeguatamente dimostrata. Concludendo, anche l'incontro presso «La Scia» e, conseguentemente, le ragioni dello stesso, possono considerarsi adeguatamente comprovati».

I rapporti fra il senatore Andreotti e i cugini Antonino e Ignazio Salvo

Tommaso Buscetta aveva chiarito l'esistenza di tali rapporti attraverso ben specifiche affermazioni:

«DOMANDA – Le chiedevo: i cugini Salvo le ebbero mai a parlare di esponenti politici? – RISPOSTA – Sì.... Mi parlarono di Andreotti, del senatore Giulio Andreotti....Come se potessero, in qualsiasi momento, poter contare sul Senatore. Me ne parlarono in termini, direi, proprio di intima confidenza».

La Corte riteneva che tali affermazioni consentissero di superare il macchinoso percorso argomentativo dei primi giudici che avevano accantonato gli apporti del dichiarante per basare la propria valutazione su dati esterni incerti, quali:

- la riferibilità all'imputato di un numero telefonico annotato su una agenda di uno dei cugini Salvo, che non è stata oggettivamente rinvenuta;
- la utilizzazione dell'autovettura della SATRIS, procurata, peraltro, dall'on. Lima che metteva a disposizione dell'imputato il suo autista;
- la impressione di familiarità tratta dai testi Vittorio De Martino e Sebastiano Conte dall'atteggiamento tenuto dall'on. Andreotti e da Antonino Salvo nel corso del ricevimento svoltosi il 7 giugno 1979 presso l'Hotel Zagarella;
- la controversa prova della vicenda del regalo del vassoio in occasione delle nozze della figlia di Antonino Salvo con Gaetano Sangiorgi,

prova fondata sulle variegata rivelazioni, riferite da terzi, dello stesso Sangiorgi, personaggio descritto come un fanfarone, il quale, per limitarsi ad una osservazione, avrebbe riferito ad una persona appena conosciuta –La Forgia – quanto avrebbe pochi giorni prima cercato di occultare agli inquirenti nascondendo il vassoio in questione;

– il già ricordato episodio della telefonata all'ospedale civico, i cui contorni apparivano quanto mai incerti.

«Degno di nota è, però, che, nel quadro della negazione della conoscenza con i cugini Salvo, la accertata conversazione con Nino Salvo presso l'Hotel Zagarella costituisca una conferma del mendacio dell'imputato che travalica il significato intrinseco dell'episodio: posto che è pacifico che i Salvo erano imprenditori noti anche a livello nazionale, che, per di più, intrattenevano intimi rapporti con persone strettamente legate ad Andreotti (Salvo Lima, Claudio Vitalone), l'imputato non avrebbe potuto dimenticare di aver conosciuto uno di loro e relegare quella, sia pure breve, conversazione ad un insignificante abboccamento con un qualunque, anonimo imprenditore alberghiero che nell'occasione aveva fatto gli onori di casa...occorre convenire che la mendace smentita di tali rapporti, insieme con altre negazioni – e, principalmente, quella, risalente all'epoca del maxiprocesso (udienza del 12 novembre 1986) e ribadita in occasione delle dichiarazioni spontanee del 29 ottobre 1998, dei contenuti del colloquio con il gen. Dalla Chiesa avvenuto il 5 aprile 1982 .. denota ragionevolmente l'intento di non rivelare fatti e relazioni in qualche modo compromettenti, che sottende la consapevolezza della connotazione virtualmente illecita degli stessi e, dunque, finisce con il corroborare l'assunto accusatorio».

Con riguardo al citato incontro del 5 aprile 1982, la Corte non condivideva le deduzioni difensive volte ad enfatizzare la differenza fra il contenuto del diario del Generale ed il resoconto con cui il figlio del medesimo, Fernando Dalla Chiesa, ha riferito di un successivo colloquio con il padre vertente sullo stesso episodio.

Allo stesso modo anche il contenuto dei diari e in particolare il proposito, comunicato apertamente dal neoprefetto all'imputato, di svolgere in Sicilia, senza remore, la propria azione di bonifica anche contro i sodali politici locali del predetto, apparivano difficilmente leggibili in senso generalistico.

I Salvo, seguendo i modi comportamentali degli «uomini d'onore», quali essi stessi erano, dovevano improntare le loro relazioni alla massima discrezione e non avevano alcun interesse a rendere pubbliche le loro personali frequentazioni, ovvero a consentire che le stesse venissero documentate: questa circostanza spiegava la ragione per cui svariati esponenti politici siciliani avessero potuto dichiarare di non sapere nulla di rapporti fra i Salvo e l'on. Andreotti.

In questo quadro trovavano scarsa credibilità le affermazioni del teste Graffagnini, già andreottiano e segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Palermo, secondo cui i cugini Salvo avrebbero respinto la pro-

posta, loro rivolta dall'on. Lima, di partecipare ad incontri conviviali con l'imputato e di essere presentati al medesimo.

Sullo specifico la difesa aveva ritenuto di esporre un argomento logico ritenuto di portata decisiva: *«E' questo un argomento, sul piano logico, assolutamente insuperabile. Perché, pur essendo certo che Andreotti non è uno sciocco, si dovrebbe pensare che Andreotti avrebbe scelto la strada della negazione della sua conoscenza con i cugini Salvo esponendosi al rischio che – durando la conoscenza da circa trenta anni – un qualche documento, un qualche testimone, una qualsiasi prova lo potesse smentire».*

La Corte rilevava che tale considerazione era astrattamente condivisibile, ma, nel concreto, essa trascurava la possibilità che l'esigenza di respingere in termini immediati ed assolutamente categorici le gravi accuse dei collaboratori di giustizia che lo collegavano, in qualche modo, ai Salvo, avesse indotto l'imputato in sede di prima difesa a negare ogni conoscenza con i predetti, nella sicura fiducia che la inchiesta giudiziaria non sarebbe stata ulteriormente approfondita e proseguita, facendo anche affidamento sulla discrezione che aveva ammantato i suoi contatti.

La posizione originariamente assunta dall'imputato aveva poi vincolato il medesimo a mantenere tenacemente il punto di negazione, posto che nel prosieguo della inchiesta sarebbe stato evidentemente impossibile, senza compromettere la propria posizione processuale, ammettere la menzogna e spiegarne le ragioni in termini di assoluta liceità.

«Per necessaria conseguenza di quanto si è illustrato, si deve escludere che siano stati mero frutto di millanterie la conoscenza ed i contatti con l'imputato che, alla stregua di vari apporti, i cugini Salvo – ed, in particolare, Nino Salvo – vantavano presso gli «uomini d'onore» e le promesse di intercessione presso il predetto talora da essi formulate, che, peraltro, non potevano affatto garantire che Andreotti si sarebbe effettivamente attivato».

Al riguardo la Corte non condivideva la opinione dei PM appellanti secondo cui il mancato raggiungimento dei risultati sollecitati, per i quali gli stessi Salvo avessero assicurato la loro intercessione, avrebbe esposto i medesimi a severe ritorsioni.

Assicurare un interessamento presso un terzo non poteva logicamente equivalere a garantire un risultato e tale prospettata eventualità si atteggiava anche al momento di transizione, che, all'esito della guerra di mafia dei primi anni '80, indusse i Salvo a mettersi a disposizione della fazione vincente dei «corleonesi»: in quel frangente, invero, secondo la stessa, ragionevole prospettazione accusatoria, erano stati proprio i possibili collegamenti con Lima ed il senatore Andreotti a risparmiare i Salvo, cosicché si può ben comprendere come la immediata esigenza di salvarsi la vita non lasciasse spazio alla preoccupazione di subire future ritorsioni allorché sarebbe stato scoperto che gli interventi o i presunti interventi presso l'imputato non avevano sortito effetto.

I Salvo, in quel frangente, avevano interesse ad enfatizzare le loro buone relazioni con Lima e con l'imputato e, magari, a rassicurare, sia

pure in termini astratti, la persistente, buona disponibilità di quest'ultimo verso i mafiosi.

Nel delineato contesto si inserivano le dichiarazioni del Giuffrè circa alcune visite rese da Antonino Salvo a Michele Greco durante la latitanza di quest'ultimo e finché costui mantenne, almeno formalmente, la carica di «*rappresentante provinciale e regionale*» di Cosa Nostra.

Il Giuffrè ha riferito:

– di una visita resa – pare di capire durante il 1983 – al capomafia latitante Michele Greco, a quell'epoca capo della «commissione» provinciale di Cosa Nostra, da Nino Salvo: nel corso di tale visita si sarebbe parlato genericamente di appoggi che Salvo avrebbe dovuto procurare alla organizzazione mafiosa a Roma affinché venisse alleggerita la pressione esercitata dalle forze dell'ordine e dalla magistratura su Cosa Nostra;

– di una ulteriore visita resa al Greco da Salvo e da tale Gioia, fratello del più noto esponente politico e ministro democristiano, nel corso della quale, come nella prima, i tre colloquiarono privatamente: il dichiarante ha espresso la generica opinione che si fosse parlato anche della azione di contrasto dei magistrati ed, in particolare, del consigliere istruttore del Tribunale di Palermo, dott. Rocco Chinnici;

– di quanto Greco avrebbe riferito dopo detto colloquio: in particolare, si sarebbe parlato dell'on. Andreotti come riferimento romano del Salvo ed il Greco avrebbe affermato che lo stesso Andreotti era la sola persona alla quale ci si poteva rivolgere con una certa fiducia; Giuffrè ha aggiunto che gli emissari del Greco venivano inviati presso Andreotti per sollecitargli interventi in favore di Cosa Nostra;

– di ulteriori incontri con Salvo ed il Gioia e di una presumibile, positiva risposta sulla disponibilità di Andreotti, che avrebbe reso Greco più ottimista.

Le affermazioni del Giuffrè in ordine al referente romano del Salvo, in un primo momento erano solo generiche «... *noi usavamo un nomignolo di un politico nostro influente di allora, u Gobbo. Quando si parlava del Gobbo si parlava di Andreotti*» ed emergeva evidente da tutto il contesto delle dichiarazioni del collaboratore la insanabile discrasia fra l'ottimismo ostentato da Greco e la totale assenza di indicazioni, anche solo vaghe, di concreti interventi dell'imputato favorevoli a Cosa Nostra e, più in generale, la totale insussistenza di segnali di un effettivo allentamento della pressione sulla organizzazione mafiosa.

Emergeva la concreta possibilità che in questa fase le generiche rassicurazioni del Salvo non trovassero, in realtà, rispondenza in un effettivo atteggiamento di disponibilità del senatore Andreotti.

Appariva degno di nota che, al consolidarsi del potere dei «corleonesi», l'atteggiamento dei Salvo rivelasse un significativo, progressivo mutamento comportamentale con riferimento ad interventi per «aggiustare» importanti processi a carico di «uomini d'onore» di spicco, sollecitati direttamente da Salvatore Riina: alla disponibilità prima manifestata

era subentrata, infatti, la rappresentazione di ostacoli e difficoltà, che non avevano mancato di irritare Riina.

Al riguardo si citavano le resistenze fraposte, rispettivamente, da «Nino» e da Ignazio Salvo in relazione alle sollecitazioni volte ad adoperarsi per condizionare l'esito di due importantissimi processi contro esponenti di Cosa Nostra; quello avente ad oggetto l'omicidio del cap. Basile ed il maxiprocesso; secondo quanto riferito da Giovanni Brusca, proprio l'atteggiamento assunto nella seconda circostanza da Ignazio Salvo aveva indotto Riina a decretarne la morte ben prima della stessa conclusione del maxiprocesso.

L'incontro a Catania fra il senatore Andreotti ed il capomafia Benedetto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio

La vicenda aveva subito un negativo giudizio da parte dei primi giudici in ragione di perplessità sull'apporto del teste Vito Di Maggio, personaggio uso ad offrire la propria collaborazione agli inquirenti ma di sperimentata inesattezza in tema di capacità di individuazione di persone.

Ulteriori perplessità scaturivano dal negativo riscontro dei testi Giovanni Gallenti e Stefano Ridolfo, operatori commerciali che vivevano e lavoravano a Catania.

I predetti avevano subito taglieggiamenti da parte dei mafiosi ma tale circostanza non li aveva distolti dal confermare alcune indicazioni del Di Maggio (per esempio, le presenze presso l'Hotel Perla Jonica dei capimafia Benedetto Santapaola e di Giuseppe Calderone ed il ruolo esercitato dai due) e, in via generale, non avevano «*seri motivi per tacere*».

Contro la possibilità di riconoscere piena attendibilità alla dichiarazione del Di Maggio militava un ragionamento logico consistente nella scarsa verosimiglianza della eventualità che l'imputato avesse intrapreso, nel giro di un breve arco temporale, due distinti viaggi riservati a Catania: l'incontro presso «La Scia» si colloca, infatti, nel medesimo contesto temporale dell'episodio riferito dal Di Maggio, che, alla stregua delle, ancorché incerte, indicazioni di quest'ultimo, non poteva cronologicamente allontanarsi in modo eccessivamente marcato dalla data del 15 giugno 1979 in cui il dichiarante aveva festeggiato il proprio onomastico.

La indicazione temporale del Di Maggio, che collocava l'episodio in ora pomeridiana, non era, però, associabile, per via della incompatibilità degli orari, a quella del Siino, atteso che alla stregua delle dichiarazioni di quest'ultimo l'imputato giunse a «La Scia» in ora mattutina.

In via meramente ipotetica potrebbe ritenersi che Di Maggio avesse, in realtà, erroneamente posticipato l'orario dell'evento, che, se anticipato ad ora mattutina, finirebbe con il convergere in modo significativo con il racconto del Siino.

Siino aveva riferito che quella mattina il Santapaola raggiunse «La Scia» verso le ore 10,30 e se ne allontanò quasi subito dopo «*Naturalmente dopo, intorno alle dieci e mezza arrivò Nitto Santapaola. Arrivò Nitto con ... però ci fece un saluto da lontano: "salutiamo, salutiamo, sa-*

lutiamo" e andò verso parte di queste case. [...] Allora praticamente il Santapaola si allontanò verso il posto dove si era allontanato il Bontate. Però lo vidi andare quasi immediatamente via. ... Mi ricordo che lui mi pare avesse una Renault ... era una Renault di quelle grosse ..., mi pare che era una Renault 30, una cosa di questo genere».

La Corte soggiungeva che era difficile immaginare che Santapaola, capomafia di prima grandezza nella zona, non avesse partecipato alla riunione con l'on. Andreotti, potendo così ipotizzare che egli si fosse solo temporaneamente allontanato per svolgere l'incarico di scortare l'illustre ospite e gli altri personaggi politici menzionati da Di Maggio a «La Scia», prima di lasciare definitivamente la azienda agricola per accompagnare l'imputato ed il suo seguito.

In questo ipotetico quadro troverebbe congrua collocazione l'appuntamento presso l'Hotel Nettuno, dal quale Di Maggio, a suo dire, vide partire la appena arrivata vettura che recava a bordo l'imputato, sulla quale presero posto l'on. Lima e l'on. Urso, nonché, subito dopo, lo stesso Santapaola, che prese posto insieme all'autista sulla vettura dell'on. Urso: la testimonianza implicava che i predetti uomini politici si trasferirono in altro luogo e che Santapaola li seguì, circostanza che sembrava attagliarsi perfettamente - per molti parametri tranne l'indicazione dell'orario - al provato incontro presso «La Scia».

L'indicazione temporale data da Di Maggio non permetteva però di corroborare questo quadro accusatorio e faceva venire meno un ulteriore argomento di conferma dell'incontro presso «La Scia».

«Peraltro, quand'anche, forzando le rassegnate risultanze e facendo leva sul conforto apprestato dal più generale contesto probatorio, l'apporto del Di Maggio si volesse valutare positivamente, riconoscendo ad esso valenza dimostrativa di un autonomo episodio di contatto fra esponenti mafiosi e l'imputato ovvero di ulteriore conferma dell'incontro presso «La Scia», lo stesso, in definitiva, non aggiungerebbe nulla di decisivo alla prova già acquisita, posto che, con riferimento al periodo in questione (1979), gli amichevoli rapporti e gli incontri dell'imputato con alcuni esponenti mafiosi devono ritenersi, in ogni caso, dimostrati».

Il regalo del dipinto al senatore Andreotti da parte di Bontate

La vicenda del regalo del dipinto, che Bontate, tramite l'interessamento del Calò, avrebbe fatto al senatore Andreotti, presentava incertezze che dipendevano essenzialmente dagli approssimativi riferimenti temporali forniti da Marino Mannoia e dalla teste Sassu: se, infatti, poteva desumersi dalle indicazioni dei predetti che l'episodio andasse collocato nel corso della prima parte del 1980, rimaneva il dubbio se si fosse verificato prima o dopo l'incontro fra l'imputato e Bontate della primavera di quell'anno.

La questione appariva di rilievo non essenziale, atteso che nella seconda ipotesi la solerzia di Stefano Bontate potrebbe focalizzarsi nell'am-

bito del tentativo di ricucire relazioni dopo il burrascoso colloquio in terra di Sicilia.

Anche a ritenere che l'imputato avesse effettivamente accettato il regalo del dipinto, cedendo alla irresistibile bramosia di possederlo, rimaneva, comunque, fermo per la Corte che dopo il citato critico colloquio non si registravano *«ulteriori fatti che possano autorizzare nemmeno il sospetto di una attività dell'Andreotti a favore dei suoi tradizionali interlocutori mafiosi (Bontate e Badalamenti) e che possano, dunque, convalidare la persistente disponibilità del medesimo ad interagire con essi o, comunque, ad agevolarli. Allo stesso modo, non risultano fatti da cui desumere che l'imputato abbia, a sua volta, richiesto ai mafiosi di attivarsi per lui o per suoi amici»*.

Premesso che, nel contesto dei comprovati, amichevoli rapporti coltivati fino ad un certo punto dall'imputato con alcuni capimafia e, massimamente, con Stefano Bontate, la vicenda del quadro aggiungeva scarso contenuto al consolidato quadro probatorio, la Corte sottolineava che da essa non era comunque possibile trarre negative argomentazioni contro la credibilità di Marino Mannoia.

A proposito della negativa incidenza delle notizie di stampa sulla genuinità delle dichiarazioni acquisite, la Corte conveniva con i PM che non fosse stata raccolta prova concreta del fatto che Marino Mannoia, prima della sua deposizione dibattimentale, fosse venuto a conoscenza delle sopravvenute indicazioni del Filastò e della Sassu: tuttavia tale eventualità non poteva essere scartata, almeno per quanto riguarda la precisazione dibattimentale in merito all'oggetto e all'autore del dipinto, inizialmente non rammentati.

La Corte procedeva in merito alla seguente prudente riflessione:

«Resta fermo, però, che costui, nella ricordata deposizione dell'aprile 1993 ha spontaneamente parlato di un, non meglio precisato, dipinto, per il quale l'imputato «impazziva», che il Bontate, a mezzo del Calò, gli fece avere in regalo dopo aver incaricato il futuro collaboratore di reperirlo. Anche a non voler considerare che non consta che il collaboratore fosse per altre vie venuto a conoscenza della passione dell'imputato per l'arte pittorica, si tratta, in ogni caso, di una indicazione forse ancora più peculiare di quella - già esaminata - concernente l'incontro fra Andreotti e Bontate della primavera del 1980...la incontestabile, assoluta singolarità della medesima indicazione, che rende francamente inverosimile che essa sia stata partorita dalla estemporanea fantasia di un propalante tra l'altro affaticato da svariate ore di interrogatorio, conferiscono alla affermazione del Marino Mannoia una spiccatissima, intrinseca attendibilità e consentono di ritenere superfluo uno specifico riscontro e, per contro, sufficiente quello, sia pure indiretto, che può legittimamente ricavarsi da quanto fin qui ritenuto provato: sarebbe, invero, illogico, in relazione ad un episodio tutto sommato marginale, dubitare della parola di un collaboratore al quale è stata riconosciuta piena attendibilità con riferimento a dichiarazioni rese su fatti assai più pregnanti».

Le acquisizioni processuali e la lettura delle dichiarazioni della teste Sassu consentivano di escludere ogni possibile intento persecutorio della medesima ed ogni impropria interferenza psicologica che potesse averne influenzato il racconto: sia i rapporti personali con l'on. Andreotti, esauritisi in una singola, cortese conversazione, sia gli ambienti frequentati – la Sassu era intima di padre Gabriele dell'Antoniano di Bologna e anche dell'ex Ministro Bartolomei – inducevano ragionevolmente ad escludere che ella fosse, anche solo ideologicamente, prevenuta nei confronti dell'imputato.

La Sassu aveva semplicemente parlato dell'episodio, in periodo non sospetto, al suo legale, avv. Filastò, e non aveva certo assunto l'iniziativa di portarlo a conoscenza dei magistrati inquirenti, che ne vennero informati dallo stesso avvocato, le cui dichiarazioni indirette erano invece dense di imprecisioni e di contraddizioni, tanto da dover essere inutilizzabili.

Peraltro, la teste – allorché era stata convocata dal PM di Palermo – non aveva neppure esattamente compreso su cosa sarebbe stata chiamata a deporre ed aveva, anzi, creduto che si trattasse di una vertenza relativa all'acquisito di falsi dipinti di De Chirico, vicenda nella quale erano stati associati personaggi vicini al senatore Andreotti²⁴.

In aderenza allo stesso convincimento espresso dai primi giudici, doveva escludersi che sussistessero ragioni per dubitare della attendibilità della Sassu e non poteva essere enfatizzata la circostanza che la predetta, a distanza di circa quindici anni, non avesse rammentato il nome della via di Roma dove si apriva il negozio dell'antiquario da lei visitato o il nome della ditta.

Qualche apparente incongruenza nello svolgimento dell'episodio da lei riferito non poteva giustificare una valutazione negativa della teste: la stessa Sassu riconosceva esplicitamente di stentare a comprendere il significato dell'incarico affidatole dall'on. Evangelisti individuandola in una esagerata, bonaria esaltazione della sua competenza in materia da parte di padre Gabriele.

Era del tutto plausibile, che, nell'ambito di un intento di promozione, padre Gabriele avesse voluto presentare la Sassu all'on. Evangelisti approfittando anche del fatto che costui, a quell'epoca, era interessato – per conto dell'imputato – a un dipinto del Rossi (pittore veneto) e che la stessa Sassu aveva appena curato una mostra di pittori veneti. Non appare neppure strano che l'Evangelisti, una volta presentatagli la Sassu, volesse per compiacere padre Gabriele, volesse per acquisire la opinione di una persona presumibilmente competente in materia, le avesse affidato l'incarico di visionare il dipinto e di chiederne il prezzo ed avesse, quindi, scambiato con lei qualche parere circa la congruità del corrispettivo richiesto dal gallerista.

²⁴ E che era stata oggetto di articoli da parte di Carmine Pecorelli su OP.

In buona sostanza, posta la ricordata attendibilità della Sassu, non poteva essere assunta come rilevante la contrastante affermazione dell'on. Evangelisti, che anche la teste non riusciva a spiegarsi.

La Corte concordava con la deduzione dei PM, che avevano correttamente sottolineato come la attendibilità della dichiarazione dell'on. Evangelisti fosse negativamente condizionata dai suoi risalenti rapporti di personale amicizia e di solidarietà politica con l'imputato: in tale quadro, appariva, peraltro, significativo che egli, nel corso della medesima deposizione dell'1 luglio 1993, avesse spontaneamente aggiunto che era *«turbato per l'interpretazione che è stata data dalla stampa alle dichiarazioni da me date al PM Salvi. Io, infatti, non ho mai inteso attaccare o danneggiare il Presidente Andreotti»*.

Infine, non poteva conferirsi valore decisivo alla deposizione, richiamata dalla difesa, della teste Wilma Raimondi, già segretaria dell'on. Evangelisti, che si era dichiarata al corrente di tutte le frequentazioni del predetto ed aveva negato di conoscere la Sassu e padre Gabriele: la lettura del controesame del PM lasciava emergere chiaramente la impressione di una preconstituita volontà di negare, anche senza essere specificamente interrogata sul punto, l'episodio del dipinto di Gino Rossi.

Concludeva la Corte: *«... se, come evidenziato, il racconto della Sassu deve ritenersi credibile, si può rilevare che, al di là della individuazione dell'autore e del soggetto, dallo stesso si trae conferma che nel corso della primavera-estate del 1980 Andreotti ricevette in regalo un dipinto: attesa la – già più volte evidenziata e sperimentata – spiccatissima affidabilità del Marino Mannoia e stante la elevata attendibilità della correlata, specifica indicazione del medesimo, ciò deve ritenersi sufficiente ad assicurare alla stessa adeguato riscontro e, comunque, a tutto concedere, ad escludere che il collaboratore sia rimasto smentito»*.

Sugli apporti conferiti dal senatore Andreotti a Cosa Nostra e, in particolare, agli esponenti di quella frangia del sodalizio criminale con i quali intratteneva amichevoli rapporti – Brevi cenni sulla vicenda Sindona

La Corte si dedicava ad analizzare il significato degli episodi esaminati e ritenuti probatoriamente sussistenti.

«Dagli stessi si desume, in primo luogo ed in termini inequivocabili, che l'imputato, fino all'epoca dell'ultimo episodio considerato (primavera 1980), ha effettivamente coltivato relazioni amichevoli con i cugini Salvo e con i vertici della fazione «moderata» di Cosa Nostra (Bontate e Badalamenti), presumibilmente occasionati dai legami di costoro con l'on. Lima, il più importante riferimento di Andreotti in Sicilia. E' del tutto ragionevole pensare che l'imputato sia, in tal modo, divenuto un riferimento per i predetti mafiosi, che contavano sulla amicizia del medesimo e da essa traevano prestigio all'interno della organizzazione e fra gli «uomini d'onore», provocando, come riferito da più fonti, anche le invidie ed il risentimento dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto.

Ciò, però, non implica necessariamente che la amichevole disponibilità di Andreotti abbia dato luogo automaticamente al coinvolgimento del medesimo in qualsivoglia, anche importante, affare la cui soluzione premesse agli ossequiosi e deferenti mafiosi, pronti a soddisfare ogni esigenza dell'illustre uomo politico per conquistarsene la benevolenza...».

Particolarmente significativa al riguardo appariva la vicenda del tentato salvataggio della Banca Italiana Privata del finanziere Michele Sindona per i correlati interessi economici illegali dei capimafia Stefano Bonitate e Salvatore Inzerillo.

Il senatore Andreotti aveva palesato un interessamento discontinuo per le sorti del Sindona e, al momento cruciale del «salvataggio» del finanziere siciliano, non si era spinto più in là di una benevola attenzione, che, si era particolarmente manifestata verso il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana (denominato «giroconto Capisec»).

La Corte delimitava il campo della sua attenzione alla citata vicenda del salvataggio della Banca Privata Italiana, che, come accennato, assumeva effettivamente un interesse fondamentale anche per i mafiosi che avevano affidato al Sindona i loro capitali derivati dal narcotraffico, mentre appariva superfluo ripercorrere nuovamente fatti pregressi di incerta lettura.

Secondo la Corte, a parte qualche promessa di interessamento e l'incarico di esaminare il suddetto progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana conferito al sen. Gaetano Stammati ed anche all'on. Franco Evangelisti, non risultava in concreto alcun effettivo intervento dell'imputato o indebite pressioni dirette o indirette sulle autorità interessate alla gestione della vicenda.

La Corte condivideva le affermazioni dell'avv. Guzzi (principale fonte probatoria in merito all'atteggiamento mantenuto dall'imputato nel corso della lunga vicenda), il quale aveva distinto il manifestato, cortese interessamento da un effettivo e fattivo intervento:

«C'è sempre stato questo interessamento del senatore Andreotti, però vorrei distinguere tra «interessamento» e «intervento» del senatore Andreotti, perché, per quanto mi consta, il senatore Andreotti venne interessato per quanto riguardava un certo procedimento pendente avanti la Cassazione Penale per la sospensione e la revoca del mandato di cattura, procedura seguita direttamente dal professor Giuseppe Sotgiu quale difensore di Sindona in quella specifica circostanza e il risultato fu assolutamente negativo, cioè la Cassazione respinse il ricorso. Le cause che erano state portate alla attenzione del senatore Andreotti per quanto riguarda la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata, ebbe un esito egualmente negativo. Cioè io (...) sono a conoscenza dell'interessamento dell'onorevole Andreotti. Di quello che poi l'onorevole Andreotti abbia concretamente fatto, io ho soltanto dei vaghi accenni come per esempio nel caso di quella telefonata che mi venne fatta (e che appuntai sotto un «memo») dove lui mi dice «le istruzioni sono state date»...».